

NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Esame delle innovazioni e delle modifiche più significative

di Nicola Sarti*

Il Ministero della Sanità ha ritenuto necessario emanare un nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria in sostituzione del Regolamento approvato con D.P.R. 21.10.1975 N.803, per armonizzare le norme con la nuova struttura della Sanità pubblica venutasi a delineare con la legge di riforma sanitaria 23.12.1978, N.833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, nonché per recepire le varie esigenze che si sono evidenziate nel corso dei circa quindici anni di applicazione del Regolamento del 1975, esigenze connesse con la inadeguatezza di alcune prescrizioni anche in relazione allo sviluppo di nuove tecniche ed alla emanazione di normative che hanno disciplinato diversamente alcune materie (ad esempio il settore del prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto).

Per quanto concerne il primo aspetto è stato necessario individuare gli attuali organi di riferimento di alcune competenze, considerato che le funzioni già svolte dall'Ufficiale Sanitario e dal Medico Provinciale sono state trasferite alle Unità Sanitarie Locali.

Per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari sono state introdotte modifiche che consentono innovazioni nel settore delle tumulazioni; laddove erano state in precedenza fissate delle norme tecniche di costruzione sono stati stabiliti i requisiti che le costruzioni devono possedere, responsabilizzando in tal modo le Amministrazioni competenti al conseguimento dei fini perseguiti dal legislatore.

È stata prevista la possibilità di impiego di materiali diversi da quelli tradizionali previsti per la costruzione dei feretri, ed è stata, inoltre, ripristinata la possibilità della applicazione di valvole alle casse mortuarie.

Riveste particolare rilievo la disposizione transitoria che consente al Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e d'intesa con l'autorità sanitaria locale competente, di autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e la ristrutturazione dei cimiteri, nonché per una migliore utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti.

Va, inoltre, segnalato che sono state apportate (a molteplici disposizioni del Regolamento) modifiche di natura lessicale con la sostituzione di talune espressioni o termini con altri ritenuti più appropriati ed attuali.

Il Regolamento nella nuova formulazione risulta costituito al pari del precedente, da 22 titoli e consta di 108 articoli.

Ecco in dettaglio alcune considerazioni che si propongono di illustrare le modifiche e le innovazioni apportate al testo del Regolamento di Polizia Mortuaria.

TITOLO I

Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi.

Art. 1 - I commi sono portati a nove ed inoltre sono introdotte altre modifiche. Dopo il primo comma, la cui formulazione rimane invariata, è inserito un nuovo disposto per effetto del quale nel caso di morte per malattia infettiva il Comune deve informare immediatamente l'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio è avvenuto il decesso, per l'eventuale approntamento di adeguate misure profilattiche.

Nel settimo comma si prevede che il Comune in cui è avvenuto il decesso invii copia della scheda di morte, entro 30 giorni, alla Unità Sanitaria Locale in cui detto comune è ricompreso; dalla U.S.L. di decesso deve essere inviata copia della scheda di morte a quella di residenza del deceduto, se diversa, per

finalità statistiche, epidemiologiche ed al fine di cancellare il deceduto dall'elenco degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale.

Tenuto conto che per effetto della legge di riforma sanitaria le competenze degli Uffici di igiene comunali sono state trasferite alle UU.SS.LL., nell'ottavo comma si prevede che il registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte deve essere tenuto presso la U.S.L., con l'ulteriore previsione - nel caso di Comuni comprendenti più UU.SS.LL. - di una competenza regionale per l'individuazione della U.S.L. che dovrà tenere il registro in questione.

Si prevede, inoltre, che per un periodo transitorio di tre anni i Comuni continuano a tenere il registro dei deceduti al fine di dare la possibilità alle Unità Sanitarie Locali di rendere operativo nel frattempo il nuovo sistema di registrazione dei deceduti.

Art. 2 - Cambiano i riferimenti ai commi (quinto anziché quarto all'art.1) e gli articoli 39 e 45, anziché 33 e 44 per variazione della numerazione.

Art. 3 - Identico.

Art. 4 - Le modifiche concernono unicamente l'autorità che nomina il medico necroscopo e quella da cui la stessa dipende (Unità sanitaria locale e Coordinatore sanitario della stessa) e sono - come già detto - collegate al fatto che con la riforma sanitaria le competenze degli Uffici di igiene sono state trasferite alle UU.SS.LL.. Al quinto comma viene introdotto il termine massimo di trenta ore dal decesso, entro il quale deve essere eseguita la visita del medico necroscopo.

Art. 5 - Fermo restando l'obbligo di informazione del Sindaco da parte di chi compie la scoperta di parti di cadavere, o anche di resti mortali o di ossa umane, ora è la U.S.L. che, avuta la segnalazione dal Sindaco incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto, fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria.

Art. 6 - Identico.

Art. 7 - Si è modificato il 2° ed il 4° comma sostituendo alla competenza dell'Ufficiale sanitario (figura non più esistente dopo l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) quella dell'Unità Sanitaria Locale per i permessi di trasporto e seppellimento di prodotti abortivi.

TITOLO II

Periodo di osservazione dei cadaveri

Art. 8 - In conformità all'avviso espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, per l'accertamento del decesso, il medico necroscopo può avvalersi dell'ausilio dell'elettrocardiografo con una registrazione la cui durata non può essere inferiore a venti minuti primi, considerato che tale periodo di tempo è ritenuto sufficiente all'instaurarsi di un danno cerebrale irreversibile.

È inoltre fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, N.644 ed alla legge 13 luglio 1990 N.198, concernenti la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 9 - Identico.

Artt. 10 e 11 - Sono stati aggiornati sostituendo all'Ufficiale Sanitario (figura non più esistente dopo la istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) il Coordinatore Sanitario della U.S.L..

TITOLO III

Depositi di osservazione ed obitori

Artt. 12, 13, 14 e 15 - La materia disciplinata in tale titolo è stata rielaborata in maniera più compiuta con la conseguente articolazione in quattro disposizioni (artt. 12, 13, 14 e 15) rispetto alle due (artt. 12 e 13) del precedente Regolamento di Polizia Mortuaria.

La finalità principale della rielaborazione è stata quella di definire i depositi di osservazione ed in genere le funzioni obitoriali. Si prevede la possibilità che i Comuni possano costituirsi in consorzio anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.

L'art. 15 prevede l'allestimento dei depositi di osservazione e degli obitori con celle frigorifere - da intendersi come post-salma refrigerati - nel numero di almeno una ogni ventimila abitanti e comunque non meno di cinque per ogni Unità Sanitaria Locale.

TITOLO IV

Trasporto dei cadaveri

Artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 - Gli articoli dal 16 al 24 corrispondono agli articoli dal 14 al 22 del precedente Regolamento con alcuni snellimenti nonché alcune modifiche formali ed aggiornamenti in relazione alla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 25 - Tale norma corrisponde all'articolo 23 in cui è stato soppresso il 2 comma, in quanto si è considerata non più configurabile l'ipotesi di una mancata osservanza della prescrizione della composizione in duplice cassa dei deceduti per malattie contagiose.

Art. 26 - Corrisponde all'articolo 24 del precedente Regolamento ed è identico.

Art. 27 - Corrisponde all'articolo 25. Il secondo comma è stato modificato nel senso di eliminare il visto dell'Autorità consolare sul passaporto mortuario, in quanto tale disposizione, come fatto rilevare dai Ministeri interessati, non è prevista dalla Convenzione internazionale di Berlino del 10.2.1937. Conseguentemente il riferimento all'Autorità consolare è stato eliminato anche dal terzo comma.

Art. 28 - Corrisponde sostanzialmente all'articolo 26; alla lettera a) del primo comma il riferimento all'articolo 28 è stato modificato con il riferimento all'art. 30.

Art. 29 - Corrisponde sostanzialmente all'articolo 27 ed è stato aggiornato in relazione alla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 30 - Corrisponde all'articolo 28 ed ha subito notevoli modifiche. Al 1 comma sono stati distinti i casi di trasporto di salme all'estero o dall'estero per i paesi aderenti alla Convenzione di Berlino e da questa già disciplinati, dagli altri casi. Per questi ultimi è previsto un ammodernamento nelle tecniche di costruzione delle casse che consente una migliore utilizzazione dei materiali, assicurando nel contempo la solidità costruttiva delle stesse.

Sempre con il primo comma si è inoltre stabilito che le tavole delle casse di legno siano di legno massiccio.

Il quinto comma è stato adeguato alla modifica già in precedenza introdotta dal D.P.R. 25.9.1981, N.267, che prevede uno spessore delle tavole della cassa di legno in mm 25 rispetto a mm 30, con l'obbligo che eventuali intagli devono comunque assicurare in ogni punto lo spessore minimo sopra indicato.

Il sesto comma prevede che il numero delle tavole che costituiscono il fondo della cassa nel senso della larghezza, sia aumentabile da quattro a cinque, in quanto questa nuova soluzione non comporta pregiudizi dal punto di vista della sicurezza meccanica della cassa e consente contemporaneamente un minor spreco nella utilizzazione del legno; è stata altresì abolita l'obbligatorietà della costruzione ad incastro in considerazione che i collanti attualmente disponibili assicurano ugualmente la continuità della saldatura delle tavole con sicura e durevole presa.

Nel penultimo comma, al fine di responsabilizzare i costruttori alla osservanza dell'obbligo degli spessori minimi e materiali delle casse, viene prevista l'apposizione del marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice sia per le casse di legno che di metallo.

Nell'ultimo comma è stata elevata da 25 a 100 chilometri la distanza da Comune a Comune per la quale è richiesta la duplice cassa per l'effettuazione del trasporto della salma in considerazione delle attuali migliori condizioni di viabilità e della riduzione dei tempi di percorrenza.

Art. 31 - Corrisponde all'articolo 29 ed attribuisce al Ministro della Sanità la facoltà di autorizzare, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, l'impiego di materiali diversi da quelli previsti nel precedente articolo 30; ciò è sembrato ammissibile sulla base della valutazione che le attuali tecnologie potrebbero assicurare la disponibilità di materiali che hanno caratteristiche identiche o comunque comparabili a quelle del legno massiccio per quanto concerne la resistenza, la elasticità, la biodegradabilità, ecc.

Nella nuova formulazione dell'articolo è stato altresì depennato il secondo comma in quanto non si è ritenuta necessaria l'autorizzazione ministeriale per l'applicazione sulla bara di accessori (manici, piedi, croci, ecc.) con materiali diversi da quelli previsti nel precedente articolo (zinco, piombo, legno), in quanto poi, in genere, vengono rimossi dal feretro, prima della sua collocazione definitiva.

Art. 32 - Corrisponde all'articolo 30 ed è rimasto immutato.

Art. 33 - Corrisponde all'articolo 31. La modifica consiste nella estensione dell'applicazione del Regolamento anche alle persone decedute su aeromobili - oltre che sulle navi - battenti bandiera nazionale.

Art. 34 - Corrisponde all'articolo 32 ed è rimasto immutato.

Art. 35 - La nuova formulazione unifica gli articoli 33 e 34 in quanto riguarda la possibilità di disporre dei cadaveri per scopi scientifici o didattici. Vengono, inoltre, apportate nel testo modifiche lessicali ed è previsto che la salma possa essere presa in consegna anche dal direttore del Dipartimento universitario in conformità alle norme riguardanti la disciplina degli Istituti universitari.

Art. 36 - Corrisponde all'articolo 35 con modifiche relative al riferimento degli articoli data la variazione della numerazione, e con la sostituzione dell'espressione "ossa umane e i resti mortali assimilabili" contenuta nel testo precedente con quella ritenuta più propria, di "ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili".

TITOLO V **Riscontro diagnostico**

Art. 37 - Corrisponde all'articolo 36. In tale disposizione si è proceduto alla rettifica della data della legge 15 (e non 13 come indicato nel testo precedente) febbraio 1961, N.83 sulle norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri. Si è apportata, inoltre, una modifica al 2° comma connessa con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, sostituendo al "medico provinciale" il termine "coordinatore sanitario" ed infine sono state apportate alcune modifiche lessicali.

Art. 38 - Corrisponde all'articolo 37 ed è sostanzialmente invariato.

Art. 39 - Corrisponde all'articolo 38. È stato eliminato nel primo comma il riferimento all'ufficiale sanitario. Le eventuali modifiche alle schede di morte devono essere comunicate dal Sindaco, una volta avutele, alla U.S.L. per gli adempimenti di competenza.

TITOLO VI **Rilascio di cadaveri a scopo di studio**

Art. 40 - Corrisponde all'articolo 39 con testo immutato.

Artt. 41, 42, e 43 - Corrispondono rispettivamente agli articoli 40, 41 e 42. Il loro testo è sostanzialmente immutato, salvo l'aggiornamento del riferimento all'articolo 39 divenuto nel testo attuale articolo 40, e una modifica in relazione alla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.

TITOLO VII **Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico**

Art. 44 - Corrisponde all'articolo 43. È stato aggiornato con la menzione della legge 2 dicembre 1975, N.644 e successive modificazioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico che ha modificato la precedente legge 3 aprile 1957, N.235, ridisciplinando in maniera esaustiva la materia in questione.

Le ultime disposizioni in materia di prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico sono contenute nella legge 13 luglio 1990, N.198.

TITOLO VIII **Autopsia e trattamenti per la conservazione del cadavere**

Art. 45 - Corrisponde all'articolo 44. Il testo è sostanzialmente invariato salvo gli aggiornamenti in ordine alla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 46 - Corrisponde all'articolo 45, rispetto alla formulazione del quale è stato tolto l'ultimo comma concernente il trattamento antiputrefattivo delle salme, che è disciplinato da altra distinta disposizione e precisamente dall'articolo 48. È stato apportato inoltre un aggiornamento in ordine alla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 47 - Corrisponde all'articolo 46 ed è sostanzialmente invariato.

Art. 48 - Corrisponde al testo dell'ultimo comma dell'articolo 45 ed è relativo al trattamento antiputrefattivo delle salme, con l'aggiornamento, reso necessario dalla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

TITOLO IX **Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri**

Art. 49 - Corrisponde all'articolo 47 con testo sostanzialmente immutato.

Art. 50 - Corrisponde all'articolo 48 con testo sostanzialmente immutato.

Art. 51 - Corrisponde all'articolo 49. Al primo comma dopo la parola "vigilanza" si è eliminato l'aggettivo "sanitaria" nell'intendimento di attribuire al Sindaco la funzione in parola nella misura più ampia possibile. Al secondo comma si è provveduto ad un aggiornamento in ordine alla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 52 - Corrisponde all'articolo 50. Si è sostituito, al primo comma, al termine "il custode" del cimitero l'espressione "servizio di custodia". Al secondo comma sempre il termine "custode" è stato modificato con l'espressione "responsabile del servizio". La previsione di un servizio di custodia con la configurazione di un responsabile del servizio stesso è stata ritenuta più adeguata alla attuale strutturazione e dimensione dei servizi cimiteriali.

Art. 53 - Corrisponde all'articolo 51. Il testo è stato modificato sostituendo alla dizione "uffici comunali o governativi" quella più generale di "organi di controllo". Al secondo comma si è previsto che un esemplare dei registri dei decessi deve essere conservato presso "il servizio di custodia" del cimitero invece che presso "il custode" in analogia alla modifica introdotta nel precedente articolo 52.

TITOLO X
Costruzione di cimiteri. Piani cimiteriali.
Disposizioni tecniche generali

Art. 54 - Corrisponde sostanzialmente all'articolo 52. Gli uffici di igiene comunali o consortili sono sostituiti con gli uffici comunali e consorziali. Inoltre i primi due commi sono fusi.

Art. 55 - Corrisponde all'articolo 53 ed è sostanzialmente identico nella prima parte; viene però soppressa la Commissione provinciale per i cimiteri in quanto tale organismo, avente funzione di consulenza tecnica in tema di progetti di costruzione o di ampliamento dei cimiteri, ha ricevuto, a seguito della riforma sanitaria, una diversa regolamentazione nelle varie leggi regionali. Il comma 2° corrisponde sostanzialmente all'articolo 55 ed è stato inserito su suggerimento del Consiglio di Stato.

Art. 56 - Corrisponde sostanzialmente all'articolo 54. Una integrazione del testo è quella secondo cui nella relazione tecnico-sanitaria, che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione dei cimiteri e nei relativi elaborati grafici deve essere rispettivamente contenuta la descrizione e la rappresentazione anche degli impianti tecnici. Il terzo comma è stato semplificato.

Art. 57 - Corrisponde agli articoli 56 e 57 modificati e riordinati tenendo conto delle caratteristiche che i cimiteri devono possedere e trascurando le altre condizioni che non hanno una precisa motivazione igienico-sanitaria. Il 2° comma è invariato rispetto al 2° comma dell'articolo 56. Il 3° e 4° comma corrispondono, con adeguamenti, alle modifiche precedentemente apportate, rispettivamente al 1° e 2° comma dell'articolo 57.

Il 5° e 6° comma corrispondono al 4° comma dell'articolo 56 con variazioni lessicali. Il 7° ed ultimo comma corrisponde alla prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 56, che disciplina la posizione del terreno cimiteriale relativamente alla falda idrica sottostante; tale disposizione è diretta alla salvaguardia delle salme da processi di saponificazione.

È stata, inoltre, eliminata la seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 56 che prevede che la falda idrica del sottosuolo cimiteriale non deve dirigersi verso l'abitato, e prescrive opere per la realizzazione di tale condizione, nella considerazione che tale parte della disposizione non ha precise motivazioni di ordine igienico-sanitario che la postulino, per il fatto che le acque di falda aventi una profondità di soli metri 2,5 rispetto al piano di campagna, non sono destinabili ad uso potabile e poi non vi è associazione fra centro abitato e luogo da cui viene prelevata la risorsa idrica per tale destinazione.

Art. 58 - Corrisponde all'articolo 58 in cui sono state apportate variazioni lessicali quali "superficie" al posto della parola "ampiezza". Nel calcolo delle aree da destinare all'inumazione si deve tenere conto delle inumazioni dell'ultimo decennio con una maggiorazione del 50% e non del 10%. Inoltre è stata aggiunta una frase in cui si precisa che nella determinazione della superficie dei lotti, si deve tenere conto anche di eventualità che potrebbero comportare un numero più elevato di inumazioni.

Artt. 59, 60, 61, 62 e 63 - Corrispondono agli articoli 59, 60, 61, 62 e 63 e la loro formulazione è rimasta sostanzialmente invariata, salvo variazioni lessicali per l'adeguamento ad una terminologia più appropriata ed attuale: alla lettera a) del 1° comma dell'articolo 59 il termine "colombari" viene sostituito con quello di "manufatti"; al primo comma dell'articolo 60 il termine "dolenti" viene sostituito con "pubblico".

Inoltre nell'articolo 61 si prevede che il muro perimetrale che deve recingere il cimitero, possa essere sostituito da altra idonea recinzione purchè sia alta metri 2,5; ciò, tra l'altro per inserire meglio, secondo le più moderne vedute, il cimitero nel contesto ambientale.

TITOLO XI
Camera mortuaria

Art. 64 - Corrisponde all'articolo 64. Nel nuovo testo è stata solamente eliminata per la camera mortuaria la previsione di una sua dotazione "di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita" contenuta nella formulazione precedente del 2° comma, in quanto si è ritenuto che la funzione in parole è assolta nei depositi di osservazione di cui all'articolo 12.

Art. 65 - Corrisponde all'articolo 65 con l'aggiunta che la camera mortuaria deve avere acqua corrente.

TITOLO XII
Sala per autopsia

Art. 66 - Corrisponde all'articolo 66, fatta eccezione per l'eliminazione all'inizio del 2° comma della frase "nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala" e l'inserimento alla prima riga dello stesso comma dell'espressione "munito di idonea illuminazione". La modifica si fonda sulla considerazione che, mentre la formulazione precedente presupponeva solo interventi effettuati in presenza di illuminazione naturale, si vuole ammettere la possibilità di usufruire di illuminazione artificiale. Inoltre si prevede la presenza di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

TITOLO XIII
Ossario comune

Art. 67 - Corrisponde sostanzialmente all'articolo 67. È stata eliminata alla seconda riga la dizione "cripta sotterranea" sostituita con il termine "manufatto", non essendosi ritenuto indispensabile che l'ossario venga costruito sotto il piano di campagna, essendo sufficiente che le ossa, non richieste dai familiari per altra destinazione, siano custodite in luogo idoneo ad impedirne la profanazione.

Si prevede che possano essere collocate nell'ossario le ossa provenienti direttamente dalla estumulazione, qualora sia avvenuta la completa mineralizzazione della salma.

TITOLO XIV
Inumazione

Art. 68 - Corrisponde all'art. 68. La disposizione è stata modificata nel senso di ammettere che i campi destinati alla

inumazione possano essere, oltrechè all'aperto, anche al coperto; ciò per consentire la utilizzazione di spazi residuali a seguito della costruzione di manufatti per la realizzazione dei loculi. Sono state, inoltre, apportate variazioni lessicali al testo della disposizione.

Art. 69 - Corrisponde al testo dell'art.69 ed è invariato.

Art. 70 - Corrisponde all'art.70. Nella parte finale del 1° comma è stata eliminata l'espressione "indicazione della data del seppellimento". Il secondo comma è stato modificato nel senso che sul cippo, a cura del Comune, anzichè la data del seppellimento deve essere indicata la data di nascita e di morte.

Art. 71 - Corrisponde all'articolo 71. Formulazione invariata.

Artt. 72, 73, 74 - Corrispondono agli articoli di pari numero del vigente Regolamento, riguardano la fissazione delle misure delle fosse per inumazione e sono stati mantenuti nello stesso testo, salvo lievi modificazioni lessicali e semplificazioni.

Art. 75 - Corrisponde all'art.75; nel 2° comma, introdotto ex novo, vengono dettate delle indicazioni tecniche per i casi di inumazione di salme per cui sussiste l'obbligo della doppia cassa, quali quelle provenienti dall'estero o da altro comune distante più di 100 Km.

Nell'ultimo comma viene aggiunta la prescrizione che sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

TITOLO XV Tumulazione

Art. 76 - Corrisponde all'articolo 76. Il suo testo è stato largamente riordinato e rielaborato. Le modifiche hanno avuto lo scopo di garantire la stabilità e la resistenza delle strutture - sia che vengano costruite interamente in opera o che siano costituite da elementi prefabbricati - anche in caso di eventi sismici, piuttosto che stabilire delle tecniche di realizzazione con fissazione di parametri che in precedenza hanno creato problemi di attuazione senza peraltro conseguire i risultati voluti dal legislatore.

Il 1° comma comprende i primi due dell'articolo 76 fusi in uno unico, che esprime lo stesso concetto secondo cui ogni feretro deve essere posto in un loculo separato; viene omessa la parte che attiene alle tecniche di edificazione del loculo per le motivazioni in precedenza richiamate.

I commi 2° e 3° corrispondono al terzo comma dello stesso articolo 76 che viene sdoppiato in quanto enuncia concetti diversi.

I commi 4°, 5° e 6° stabiliscono le funzioni che i manufatti devono assicurare e sostituiscono i commi 4° e 5° dello stesso articolo 76 concernenti le tecniche di realizzazione dei loculi. Il 7° comma corrisponde al 6° con la variazione lessicale più precisa da "piano dei loculi" in "piani di appoggio dei feretri". I commi 8° e 9° sostituiscono i commi 7° e 8° con modifiche che tengono anch'esse conto dei risultati da conseguire anzichè delle modalità di costruzione.

Art. 77 - Corrisponde all'articolo 77. Nella nuova formulazione è stato soppresso il secondo comma concernente il preesistente divieto di applicare alle casse valvole o altri apparecchi, e pertanto con la nuova formulazione è consentito l'uso delle valvole o di dispositivi atti a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione dei cadaveri.

Ciò è stato determinato dai seguenti motivi: scoppio di bare durante i mesi caldi, la richiesta della valvola da parte di società che effettuano trasporti aerei, introduzione di bare dall'estero con tali dispositivi in quanto ammessi in altri Paesi. L'uso di detti dispositivi è comunque sottoposto alla autorizzazione da parte del Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Il secondo comma è sostituito da un altro che prevede l'obbligo dell'apposizione sulla cassa esterna di una targhetta metallica contenente i dati anagrafici del defunto. Viene soppresso l'articolo 78 in quanto non appare necessario prescrivere che le disposizioni precedenti si applicano anche in casi di tumulazioni provvisorie.

TITOLO XVI Cremazione

Art. 78 - Corrisponde all'articolo 79. Il secondo comma prescrive che il relativo progetto di cremazione deve essere corredato da una relazione illustrativa nella quale, oltre alle caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto, vengono indicati i sistemi di tutela dell'aria dall'inquinamento sulla base delle norme vigenti in materia.

Vi sono innovazioni circa l'autorizzazione alla costruzione dei crematori in quanto dall'autorizzazione del Prefetto si passa alla delibera del Consiglio comunale.

Art. 79 - Corrisponde all'articolo 80. Il nuovo testo prescrive l'autentica da parte del coordinatore sanitario della firma del medico curante sul certificato che esclude che la morte sia dovuta a reato. Inoltre in caso di mancanza di disposizione testamentaria o di non iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano, tra i propri fini, quello della cremazione, la volontà di cremazione può essere espressa dal coniuge o dal parente più prossimo.

Art. 80 - Corrisponde all'articolo 81. Nel 3° comma viene sostituita la parola "colombaio" con il termine "edificio" per indicare il luogo del cimitero destinato ad accogliere le urne cinerarie per la conservazione delle ceneri risultanti dalla cremazione di ciascun cadavere.

Il comma 4° viene aggiornato sostituendosi ai "regolamenti locali di igiene" l'espressione "regolamenti comunali" per indicare la normativa che disciplina le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie degli edifici ove le stesse vengono conservate.

L'ultimo comma che prevede l'istituzione di un cinerario comune per la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri è una innovazione connessa alla rielaborazione di tutta la disciplina della cremazione.

Art. 81 - Corrisponde all'articolo 82. Nel primo comma l'espressione "concessionario del crematorio" viene sostituita con il termine "responsabile del servizio cimiteriale" in rela-

zione alla nuova configurazione del Servizio stesso. L'ultimo comma è stato soppresso in quanto la disposizione è contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 343 del T.U. delle leggi sanitarie del 1934.

TITOLO XVII

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 82 - Corrisponde all'art.83. IL secondo comma viene rielaborato con un'articolazione diversa. Nel 3° comma viene, inoltre, stabilito che quando la mineralizzazione dei cadaveri si compie per le particolari condizioni del terreno, in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che comunque non può essere inferiore a cinque anni.

Nel 4° comma si stabilisce, inoltre, che le esumazioni ordinarie vengono regolate non più, come in passato, dal custode, bensì dall'autorità comunale.

Art. 83 - Corrisponde all'articolo 84. Variazioni lessicali. L'ultimo comma è stato aggiornato in relazione alla istituzione del Servizio sanitario nazionale, e pertanto i termini "ufficiale sanitario" e "custode" sono stati sostituiti rispettivamente con i seguenti "coordinatore sanitario della U.S.L." ed "incaricato del servizio di custodia".

Art. 84 - Corrisponde all'articolo 85. Anche in questo articolo si sono resi necessari aggiornamenti di terminologia a seguito della istituzione del Servizio sanitario nazionale.

Art. 85 - Corrisponde all'art. 86. L'unica modifica concerne il 2° comma, che è stato integrato nel senso che tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10/9/1982, n. 915 e relativa normativa di attuazione, e devono essere smaltiti nel rispetto di tale normativa. È ovvio che tra i vari tipi di rifiuti ve ne sono alcuni come fiori, corone, ecc. che sono palesemente assimilabili a quelli urbani.

Art. 86 - Corrisponde sostanzialmente all'articolo 87, con la sostituzione del "custode" con il "Sindaco" nel 1° comma. In accoglimento di una apposita indicazione in tal senso espressa dal Consiglio superiore di sanità, che ha ritenuto opportuno rendere esplicita l'indicazione che non vi è obbligo di inumazione nel terreno per le salme estumulate che abbiano raggiunto una condizione di completa mineralizzazione, alla precedente formulazione della disposizione è stato aggiunto un 5° comma per effetto del quale si può effettuare la immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, previo sempre il parere del coordinatore sanitario.

Art. 87 - Corrisponde all'articolo 88. Il testo della disposizione in questione è stato aggiornato in relazione alle modifiche in precedenza apportate e alla istituzione del Servizio sanitario nazionale.

In dipendenza di quanto detto, all'inizio del 2° comma la parola "custode" è stata sostituita con l'espressione "responsabile del servizio di custodia del cimitero"; ed inoltre per quel che concerne la denuncia di fattispecie penali configuranti il reato di vilipendio di cadavere - pure prevista nel secondo

comma - si è mantenuto per l'incaricato del Servizio di custodia l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria, nonchè al "Sindaco", invece che all'ufficiale sanitario, in quanto questa figura è venuta meno per effetto della riforma sanitaria.

Art. 88 - Corrisponde all'articolo 89. Anche in questa disposizione sono stati effettuati aggiornamenti in relazione alla istituzione del Servizio sanitario nazionale, sostituendosi alle parole "ufficiale sanitario" l'espressione "coordinatore sanitario" ed effettuando un richiamo nel secondo comma al "rispetto del presente regolamento" per la sistemazione del feretro ai fini del suo successivo trasferimento.

Art. 89 - Corrisponde all'articolo 90. Testo invariato salvo il richiamo alla numerazione.

TITOLO XVIII

Sepulture private nei cimiteri

Art. 90 - Corrisponde sostanzialmente all'art.91. Al primo comma si aggiunge la previsione di un manufatto per l'ossario nella costruzione di sepolture private.

Art. 91 - Corrisponde all'articolo 92. Testo immutato, salvo il richiamo alla numerazione di altra disposizione dello stesso Regolamento.

Art. 92 - Corrisponde all'articolo 93. Testo sostanzialmente immutato, salvo il richiamo alla numerazione di altri articoli del Regolamento.

Art. 93 - Corrisponde all'articolo 94. La disposizione riserva il diritto di uso delle sepolture private alle persone dei concessionari e ai loro aventi causa.

Il 2° comma prevede la facoltà per i concessionari di richiedere la tumulazione di persone che risultino aver convissuto con le stesse o che abbiano acquistato particolari benemerienze nei loro confronti; il tutto secondo criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

Art. 94 - Corrisponde all'articolo 95. Il primo comma è stato adeguato alla istituzione del Servizio sanitario nazionale eliminandosi il parere dell'ufficiale sanitario; e, pertanto, per l'approvazione dei progetti di costruzione di sepolture private è necessario, secondo la nuova formulazione del comma, il conforme parere della Commissione edilizia e quello del coordinatore dell'Unità sanitaria locale.

Il terzo comma viene riformulato per rendere più precisa l'indicazione secondo cui le sepolture private non debbono avere il diretto accesso all'esterno del cimitero.

Art. 95 - Corrisponde all'art.96. Testo invariato.

TITOLO XIX

Soppressione dei cimiteri

Art. 96 - Corrisponde all'articolo 97. Aggiornamento del 2° comma in relazione alla istituzione del Servizio sanitario nazionale.

Art. 97, 98, 99 - Corrispondono rispettivamente agli articoli 98, 99, 100. Testo sostanzialmente invariato.

TITOLO XX

Reperti speciali entro i cimiteri

Art. 100 - Corrisponde all'articolo 101. Testo invariato.

TITOLO XXI

Sepolcri privati fuori dei cimiteri

Art. 101 - Corrisponde all'articolo 102. Il primo comma è immutato, fatto salvo l'aggiornamento in relazione al passaggio di competenze dal Prefetto al Sindaco e alla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e l'eliminazione dalla prima riga dello stesso comma dell'attributo "gentilizie".

È stato, altresì, soppresso il 2° comma dello stesso articolo, concernente il requisito del possesso della licenza edilizia per la costruzione dei sepolcri in questione, in quanto tale obbligo è già sancito dall'art.94 e dal primo comma del successivo articolo 104.

Art. 102 - Corrisponde all'articolo 103. Alla prima riga è stato eliminato l'attributo "gentilizie".

Art. 103 - Corrisponde all'art.104. Il testo della disposizione è cambiato nel senso che i comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private, superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

Art. 104 - Corrisponde all'articolo 105. Anche qui al 1° comma è stato eliminato l'attributo "gentilizie".

Art. 105 - Corrisponde all'articolo 106, con la specificazione, anche se ovvia, della equiparazione dei "resti mortali" a "cadaveri".

TITOLO XXII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 106 - Corrisponde all'articolo 107. La nuova formulazione ha una portata notevolmente diversa in quanto il Ministro della sanità su parere del Consiglio superiore di sanità e dell'Autorità sanitaria locale può autorizzare speciali prescrizioni tecniche, non solo per la costruzione dei nuovi cimiteri, ma anche per la ristrutturazione di quelli esistenti e la migliore utilizzazione degli spazi disponibili all'entrata in vigore del nuovo regolamento. Ciò è reso possibile dall'evoluzione delle tecniche costruttive, e consente il recupero di numerosi posti rispetto a quelli originariamente previsti nei cimiteri.

Art. 107 - Corrisponde all'articolo 109. Testo adeguato alla emanazione del nuovo regolamento.

^{*)} Il dr. Nicola Sarti opera presso la Direzione generale dei servizi di Igiene Pubblica del Ministero della Sanità.